



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI

ORDINANZA N° 143/2024

(Testo coordinato con l'Ordinanza n. 189/2025)

Disciplina alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo (diving, snorkeling/seawatching)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Trapani sottoscritto:

- VISTO** il Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171, recante "Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 08/07/2003, n. 172", con particolare riferimento agli articoli 2 e 27;
- VISTO** il Decreto 29/07/2008, n. 146, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 novembre 2020, n. 160 recante "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1, comma 5, della Legge 7 ottobre 2015, n. 167";
- VISTI** i Decreti Interministeriali del 27 dicembre 1991, 06 agosto 1993 e 17 maggio 1996, del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Marina Mercantile, relativi all'Istituzione della Riserva Naturale Marina delle Isole Egadi;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 01 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2022, recante "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 16/2004 del 09 marzo 2004 avente ad oggetto la disciplina, sotto il profilo della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, delle attività subacquee sportive e ricreative;
- VISTO** il Dispaccio prot. 143592 del 29/10/2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Rep. II - Uff. 2° e l'unito dispaccio prot. 27090 del 08.10.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale - Div. 7^a, recante "Richiesta chiarimenti per l'utilizzo di unità da diporto come appoggio per le attività di snorkeling e diving;
- VISTO** il Dispaccio n. 4385 datato 11/03/2009 della Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Divisione 6 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto – D.M. 29 luglio 2008, n. 146 – Titolo III – Sicurezza della navigazione da diporto. Rilascio delle certificazioni e aspetti procedurali";
- VISTA** la nota prot. 19206 datata 27/11/2012 della Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – Divisione 5 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 15/2018 del 08/06/2018 recante "Utilizzo commerciale di natanti da diporto ai fini di noleggio, locazione nonché appoggio alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo";
- VISTA** la propria Ordinanza n. 138/2023 del 21/04/2023 recante "Utilizzo dei natanti da diporto

ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione e/o di noleggio per finalità turistico-ricreative di carattere locale a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime o interne”;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 03/05/2004 recante “Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea”;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 46 del 10/08/2011, il quale disciplina le attività dei centri di immersioni e delle scuole sub e abroga il Decreto Assessoriale n. 9 del 21/04/2010;

PRESO ATTO della mancanza, attualmente, di una legislazione quadro nazionale in materia di disciplina delle attività subacquee in generale;

PRESO ATTO che l'attività di *snorkeling* non è espressamente prevista dalla normativa regionale;

VISTO il Dispaccio prot. 18120 del 24/10/2013 della Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto *Unità da diporto impiegata in appoggio immersioni subacquee – Regolamentazione attività subacquea denominata “Snorkeling” ed altre*”;

RITENUTO di dover dettare specifiche disposizioni per la disciplina e la definizione della materia riguardante le immersioni effettuate a scopo sportivo e/o ricreativo, ivi compresi i mezzi nautici utilizzati ad appoggio per tal tipo di attività, soprattutto per finalità di sicurezza della navigazione e delle operazioni in sé in genere;

RITENUTO: di dover disciplinare l'utilizzo delle unità appoggio ai praticanti le immersioni subacquee svolte a scopo sportivo e/o ricreativo (c.d. diving, seawatching, snorkeling e simili) utilizzate dai centri diving o dalle scuole/associazioni didattiche riconosciute, al fine evitare un utilizzo improprio o difforme delle stesse;

VISTI gli esiti dell'incontro con gli operatori del settore, tenutosi il 24/04/2024 nei locali di questa Capitaneria di porto;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Cod. Nav. nonché l'articolo 59 e 524 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

O R D I N A

Art. 1

(Ambito di applicazione)

La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza della navigazione marittima e della salvaguardia della vita umana in mare, lo svolgimento dell'attività appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, da parte di centri di immersioni e di addestramento subacqueo e dell'attività di Snorkeling individuale e guidato (seawatching).

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa inoltre rinvio alle disposizioni dell'Ordinanza di Sicurezza della Balneazione nel suo stato di vigenza.

La presente Ordinanza opera nei limiti del Circondario Marittimo di Trapani, ovverosia nelle acque marittime territoriali e interne che vanno dal confine tra il Comune di Alcamo (incluso) e quello di Balestrate (escluso) al confine tra il Comune di Trapani (incluso) e quello di Marsala (escluso).

Per quanto non riportato nella presente Ordinanza si applicano le norme emanate dagli Organismi internazionali, europei e nazionali (ISO, CEN, UNI) finalizzate a garantire la qualità del servizio e incrementare la sicurezza nelle attività subacquee ricreative che si sostanziano in documenti che precisano “come far bene le cose”, in linea con le basilari norme di prudenza.

Art. 2 (Definizioni)

Ai fini della presente Ordinanza, le definizioni utilizzate sono quelle di cui al Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) ed al relativo Regolamento di esecuzione, approvato con Decreto Ministeriale 29/07/2008, n. 146, con le precisazioni ed

integrazioni di cui appresso:

- **Snorkeling:** Attività consistente nel nuotare in superficie, anche in condizione di parziale immersione, senza l'ausilio di autorespiratore, utilizzando maschera subacquea e boccaglio, eseguendo, occasionalmente, brevi immersioni in apnea per l'osservazione dei fondali, della flora e della fauna marina;
- **Snorkeling individuale:** Attività svolta da persone fisiche, individualmente o anche in gruppo, senza tuttavia l'assistenza di istruttori o guide e senza scopo di lucro;
- **Snorkeling guidato:** Attività professionali di snorkeling guidato svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione, anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino in superficie;
- **Appoggio alle immersioni subacquee:** Attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), svolte con l'impiego di unità da diporto;
- **Immersioni subacquee a scopo sportivo - ricreativo:** 1) immersioni in apnea, anche su bassi fondali (in tale ipotesi c.d. *seawatching*), finalizzate all'esplorazione dei fondali marini e delle specie animali e vegetali ivi dimoranti; 2) immersioni, con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, finalizzate all'esplorazione dei fondali marini; 3) attività di nuoto in superficie, con testa immersa, servendosi di maschera, boccaglio o aeratore, allo scopo di osservare i fondali marini (c.d. *snorkeling*);
- **Centri di immersione:** organismi gestiti da soggetti iscritti alla locale Camera di commercio industria artigianato, oppure costituiti sotto forma di Associazioni non a fini di lucro, che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale atte ad offrire servizi specializzati per il turismo subacqueo, quali immersioni subacquee e visite guidate subacquee, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto dell'ambiente;
- **Centri di addestramento subacqueo "scuole sub":** imprese o Associazioni non a fini di lucro, che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo subacqueo, attraverso la pratica e l'apprendimento dell'attività turistico e ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto dell'ambiente;
- **Istruttore subacqueo:** Soggetto in possesso di apposito brevetto in corso di validità rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute, che insegna professionalmente le tecniche di immersione subacquea con autorespiratore, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti ovvero insegna nell'ambito di scuole sub, a persone singole o a gruppi, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo turistico ricreativo, in tutte le sue specializzazioni. L'istruttore subacqueo non è obbligato ad iscriversi all'albo delle guide se intende svolgere esclusivamente attività didattica, conducendo quindi in immersione solo allievi impegnati nelle esercitazioni pratiche dei corsi. L'istruttore subacqueo può anche svolgere attività di guida subacquea. Il brevetto in possesso dell'istruttore, perché il medesimo possa svolgere l'attività, deve essere convalidato dall'Ente che lo rilascia per l'anno in corso;
- **Guida subacquea:** Soggetto in possesso di apposito brevetto di livello equivalente al tre stelle CMAS o superiore, abilitante all'esercizio dell'attività di guida subacquea, in corso di validità rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute, che assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi, ovvero accompagna in itinerari subacquei di carattere turistico ricreativo singoli o gruppi, di massimo 6 persone, rispettando limiti di profondità, standard e procedure della propria organizzazione didattica e di quelle che hanno certificato i vari subacquei, descrivendo prima dell'immersione, oltre i necessari parametri tecnici e le procedure di sicurezza, il percorso, le caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina, fornendo significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse, con esclusione delle attività didattiche;
- **Brevetto subacqueo:** attestato di addestramento abilitante all'immersione subacquea, rilasciato da una organizzazione didattica per le attività subacquee, in campo turistico e

ricreativo, quale federazione od impresa od associazione a diffusione nazionale od internazionale, italiana o straniera, che preveda, come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione e addestramento, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo. Tale organizzazione dovrà essere affiliata CMAS o RSTC, oppure aver ottenuto il certificato di conformità del proprio sistema didattico alle norme EN 14153 e 14413, oppure ISO 24801 e 24802;

- **Mezzo nautico d'appoggio:** ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 unità da diporto impiegata da centri di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, corredata ed equipaggiata dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi, delle dotazioni di sicurezza e delle altre dotazioni supplementari prescritte dalla legislazione vigente (D.M. 29 luglio 2008, n. 146, artt. 90 e 91);
- **Persona in grado di fornire assistenza:** Persona non necessariamente munita di brevetto subacqueo comunque in possesso almeno del Corso di primo soccorso subacqueo, purché dotata di conoscenze sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso e consentire eventualmente il successivo ricovero del malato in centri specializzati nel trattamento delle patologie subacquee.

Art. 3

(ABROGATO – Sentenza n. 3513/2024 TAR Sicilia)

Art. 4

(Obblighi e divieti per l'attività commerciale di appoggio da immersioni subacquee)

Salvo quanto previsto dalle disposizioni locali emanate dalla competente Autorità Marittima in applicazione dell'art. 68 Cod. Nav., le disposizioni relative ai Centri di immersione e di addestramento subacqueo che prestano la loro attività non per fini commerciali ma esclusivamente a favore dei propri associati, si applicano limitatamente alle disposizioni in materia di sicurezza di cui agli artt. 90 e 91 del DM 29 luglio 2008 n. 146 e successive modificazioni, sempreché, utilizzino unità da diporto.

Chi esercita l'attività commerciale quale centro di immersione subacquea:

- 1) è direttamente responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi nautici utilizzati;
- 2) deve mantenere l'unità in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previste dalle normative specifiche vigenti;
- 3) deve tenere un Registro, con pagine numerate e siglate dal rappresentante legale della Società/Ditta, ove annotare di volta in volta e comunque prima dell'inizio dell'attività stessa, i dati richiesti in ordine all'utilizzo delle unità da diporto per l'attività in parola;
- 4) deve mantenere le attrezzature subacquee in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisione periodica previste dalle norme vigenti per tutto il loro utilizzo;
- 5) deve assicurarsi che le unità utilizzate vengano previamente marcate con apposita targhetta identificativa, conforme al modello in **allegato F**, avente le seguenti caratteristiche:
 - a. forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 14 (quattordici) x 7 (sette);
 - b. realizzata in metallo antiossidante o comunque in materiale resistente agli urti, alla corrosione ed agli agenti meteomarinari (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità dev'essere immediatamente sostituita);
 - c. posizionata nella consolle di comando, ben visibile sia dalle persone imbarcate che da eventuali agenti incaricati ai controlli di polizia marittima e fissata solidalmente allo scafo, in modo che la stessa non possa essere facilmente asportata o danneggiata.
 - d. deve riportare in caratteri chiaramente leggibili, adeguatamente proporzionali:
 - la denominazione identificativa del soggetto esercitante l'attività commerciale in questione, come specificata nella C.I.A., di altezza comunque non inferiore a cm 0,4; il numero identificativo di tre cifre assegnato all'unità nell'elenco allegato alla C.I.A, seguito dalla dicitura "SUB". Il numero e le lettere dovranno essere di dimensioni superiori alle altre scritte e comunque di altezza non inferiore a cm 1,5;
 - il numero massimo delle persone che possono essere trasportate (ovverosia imbarcate),

incluso l'equipaggio, per le unità con marcatura CE od omologati; detto numero non può eccedere quello riportato nella "targhetta del costruttore"; per le altre unità dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del DM 29/07/2008, n.146. Tale numero dev'essere riportato in cifre ben marcate, di dimensioni tali da spiccare rispetto alle altre scritte e comunque di altezza non inferiore a cm 1,0;

- la dicitura "Circondario Marittimo di Trapani", indicante l'ambito spaziale in cui l'unità è autorizzata ad operare.
- 6) deve assicurarsi che le unità da diporto utilizzate come appoggio diving e/o snorkeling/seawatching, ai sensi del precedente art. 1, non siano impiegate per il trasporto di passeggeri a titolo oneroso né per altri scopi diversi da quelli autorizzati, non operino al di fuori del Circondario Marittimo di Trapani, a meno che non siano stati autorizzati ad operare anche in altri Circondari Marittimi, ovvero secondo le specifiche disposizioni locali ivi vigenti.
- 7) A bordo delle unità deve essere sempre presente almeno un operatore di assistenza subacquea in qualità di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che deve:
- operare entro i limiti del proprio brevetto;
 - con un numero massimo di subacquei prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti;
 - secondo i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto.
- 8) Deve, altresì, essere sempre presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Art. 5

(Ulteriori misure di sicurezza, segnalamenti e limiti di operatività per l'esercizio di immersioni subacquee a scopo sportivo – ricreativo di singoli e gruppi)

Per ragioni di sicurezza, connesse alla morfologia dei luoghi, nonché all'esigenza di salvaguardia della vita umana in mare, si ritiene dover confermare, ai fini della conduzione delle immersioni subacquee, le seguenti prescrizioni, già normativamente individuate, nonché doverne impartire ulteriori, come segue:

A) In caso di immersioni di singoli subacquei, effettuate durante le ore diurne:

- il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante recante sulla sommità una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a non meno di mt. 300 (trecento) di distanza; se il subacqueo in immersione è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, la predetta bandiera di segnalazione dovrà essere issata anche sul mezzo nautico;
- il mezzo nautico di appoggio dovrà essere munito di idoneo mezzo di comunicazione di emergenza (apparato VHF fisso o portatile); a bordo di tale mezzo nautico dovrà essere presente almeno una persona in grado di fornire assistenza ed abilitato al primo soccorso subacqueo;
- il subacqueo deve operare entro un raggio di mt. 50 (cinquanta) dalla verticale del galleggiante di segnalazione/mezzo nautico di appoggio e tutte le unità navali in transito in zona dovranno mantenersi distanti almeno un raggio di mt. 100 (cento) avente come centro il pallone/unità di appoggio.

B) In caso di immersioni di singoli subacquei, effettuate durante le ore notturne:

- il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi sia in superficie sia quando si trova in immersione con un segnale luminoso intermittente di colore giallo visibile, a giro d'orizzonte, a distanza non inferiore a mt. 300 (trecento), da applicare sull'asta del pallone galleggiante diurno nonché con un segnale luminoso di colore bianco lampeggiante, da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, etc.), allorché in superficie.
- se il subacqueo in immersione è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, fermo restando l'obbligo in capo al subacqueo di segnalarsi in superficie e in immersione secondo le prescrizioni di cui al precedente punto, l'unità dovrà esporre 3 (tre) fanali visibili a giro d'orizzonte, con portata di almeno un miglio, posti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore a m 12), ovvero un fanale a luce bianca visibile su tutto l'orizzonte fino a due miglia (nel caso di unità di lunghezza inferiore a m 12). Il mezzo nautico di appoggio dovrà essere

munito di idoneo mezzo di comunicazione di emergenza (apparato VHF fisso o portatile). A bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza ed abilitata al primo soccorso subacqueo;

- il subacqueo deve sempre operare entro un raggio di m 50 (cinquanta) dalla verticale del galleggiante di segnalazione o del mezzo nautico di appoggio.

C) In caso di immersioni di subacquei organizzati in gruppi, durante le ore diurne:

- per la pratica dell'attività d'immersione di gruppo, è fatto obbligo agli interessati di disporre di due erogatori distinti (o sistemi equivalenti in grado di garantire costantemente l'erogazione), di un giubbotto ad assetto idrostatico e di strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole nonché di frusta di collegamento al giubbotto ad assetto variabile;
- l'intero gruppo potrà essere segnalato con un unico mezzo nautico di appoggio, sul quale dovrà essere issata la bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca. Il mezzo nautico di appoggio dovrà essere munito di idoneo mezzo di comunicazione di emergenza (apparato VHF fisso o portatile). A bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza ed abilitata al primo soccorso subacqueo;
- il subacqueo non potrà allontanarsi dal gruppo e il gruppo stesso dovrà operare entro un raggio di m 50 (cinquanta) dalla verticale del mezzo nautico di appoggio;
- in caso di assenza di mezzo nautico di appoggio, ogni subacqueo appartenente al gruppo dovrà segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante recante sulla sommità una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri mentre sarà sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei del gruppo operino entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale;
- Solo in caso di emergenza e qualora per cause tecniche o di forza maggiore, uno dei subacquei si distacchi accidentalmente dal gruppo e, di conseguenza, non usufruisca più della "protezione" offerta dall'unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso, prima di risalire in superficie, deve essere utilizzato il cosiddetto "pallone" di superficie gonfiabile di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 metri (ex art. 91, comma 3 del D.M. n. 146/2008).

D) In caso di immersioni di subacquei organizzati in gruppi, durante le ore notturne:

- ogni subacqueo facente parte del gruppo avrà l'obbligo di segnalarsi in superficie e in immersione con un segnale luminoso intermittente di colore bianco, da applicare alla parte superiore del corpo, in corrispondenza del dorso (nuca, rubinetteria, jacket, snorkel, ecc.), visibile a giro d'orizzonte a distanza non inferiore a mt. 300 (trecento) allorché in superficie. Inoltre, il gruppo di subacquei dovrà essere permanentemente segnalato in superficie con un unico galleggiante recante una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, da una distanza non inferiore a 300 mt.;
- se il gruppo di subacquei in immersione è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio e, fermo restando l'obbligo per ogni subacqueo di mostrare il segnale luminoso a luce lampeggiante gialla, l'unità dovrà esporre 3 (tre) fanali visibili a giro d'orizzonte, con portata di almeno un miglio, posti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore a m 12), ovvero un fanale a luce intermittente gialla visibile su tutto l'orizzonte fino a due miglia (nel caso di unità di lunghezza inferiore a m 12). Il mezzo nautico di appoggio dovrà essere munito di idoneo mezzo di comunicazione di emergenza (apparato VHF fisso o portatile) nonché di una cima di lunghezza sufficiente a recuperare i subacquei. A bordo dovrà essere presente una persona in grado di manovrare l'unità, effettuare eventuali comunicazioni di emergenza, abilitata al primo soccorso subacqueo ed in grado di fornire assistenza al subacqueo in immersione;
- in caso d'immersione con unità navale d'appoggio ancorata, l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche da un parabordo). A bordo dovrà sempre essere presente almeno una persona in grado di manovrare l'unità, effettuare eventuali comunicazioni di

emergenza, abilitata al primo soccorso subacqueo ed in grado di fornire assistenza al subacqueo in immersione;

- il subacqueo non potrà allontanarsi dal gruppo e il gruppo stesso dovrà operare entro un raggio di mt. 50 (cinquanta) dalla verticale del galleggiante di segnalazione o del mezzo nautico di appoggio. L'istruttore e/o guida dovrà vigilare puntualmente sull'osservanza di quest'ultima prescrizione da parte di tutti i componenti il gruppo.

E) Immersioni guidate con supporto di unità navali:

I Centri di immersione/circoli/associazioni/ONLUS che utilizza il mezzo nautico d'appoggio, dovranno assicurarsi che:

- l'unità da diporto impiegata quale appoggio in immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo sia al comando di soggetto avente la maggiore età e in possesso della patente nautica di categoria A o superiore;
- a bordo dell'unità sia sempre presente un operatore di assistenza subacquea, in qualità di accompagnatore od istruttore, munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni od associazioni nazionali ed internazionali riconosciute, che deve:
 - operare entro i limiti del proprio brevetto;
 - con un numero massimo di subacquei prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti;
 - secondo i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto.
- deve, altresì, essere sempre presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo;
- le attrezzature subacquee siano mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti;
- ad integrazione della documentazione e delle autorizzazioni, eventualmente previste dalla normativa di settore, dovranno:
 - verificare che i partecipanti all'immersione siano in possesso dei requisiti (abilitazione, brevetti, qualifiche, ecc.), prescritti per l'attività in corso di svolgimento, nel rispetto della normativa pertinente a ciascuna delle Federazioni/Associazioni/Agenzie didattiche a cui singolarmente fanno capo. Del possesso di tali requisiti, gli interessati all'attività dovranno anche rilasciare dichiarazione autografa, utilizzando un modulo all'uopo predisposto dal titolare dell'autorizzazione;
 - accertare, nel rispetto delle normative vigenti, che tutti gli allievi ammessi ai corsi siano in possesso della documentazione medica d'idoneità allo svolgimento delle attività subacquee;
 - accertare che tutto il personale impiegato in qualità di istruttore e/o di guida subacquea sia in possesso di certificazione attestante l'idoneità psico-fisica rilasciata dalle A.S.L. (servizi di medicina dello sport o medicina del lavoro), o da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee od in medicina subacquea ed iperbarica;
 - accertare il possesso, da parte del capogruppo dei partecipanti all'immersione, di una abilitazione di livello adeguato all'attività che il gruppo intende autonomamente svolgere e della quale il capogruppo se ne assume la responsabilità;
 - far osservare le prescrizioni relative al segnalamento diurno e notturno secondo le modalità indicate nei commi successivi.
 - accertarsi che tutti i partecipanti dispongano delle dotazioni individuali ritenute necessarie (es. due erogatori distinti, giubbotto ad assetto idrostatico variabile, strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole ecc.);
- i mezzi nautici d'appoggio siano equipaggiati con le dotazioni previste dalle vigenti norme in materia di nautica da diporto, in relazione alla tipologia dell'unità navale, al numero massimo di persone trasportabili ed alla navigazione effettuata;
- a bordo del mezzo nautico d'appoggio siano presenti le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore, per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata, oltre alle seguenti ulteriori dotazioni (art. 90 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146):
 - a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni 5 subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
 - b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La

- stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
- c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
 - d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al Decreto del Ministero della Sanità del 10/03/2022, ed una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
 - e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua alta batteria di bordo);
 - f) megafono o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
 - g) carta nautica della zona con l'esatta indicazione della località di immersione in atto, di facile ed immediata consultazione per tutti coloro i quali si trovino a bordo.
- il mezzo nautico d'appoggio impiegato, oltre ai prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, dovrà essere altresì, dotato dei seguenti segnalamenti diurni e notturni:
durante il giorno:
 - una bandiera di colore rosso con diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 mt.;
 - in aggiunta ai segnali di cui sopra, i centri di immersione, circoli, associazioni e ONLUS hanno facoltà di utilizzare un pallone per segnalazione di subacqueo operante nella zona in cui avviene l'immersione (pallone rosso con sovrastante bandiera rossa con striscia diagonale bianca);
di notte:
 - una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, fino a due miglia di distanza ovvero, solo nel caso di lunghezza superiore a mt. 12, tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d'orizzonte, con portata di almeno un miglio (Colreg'72);
 - tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i 50 (cinquanta) metri dai segnali sopra detti (bandiera su imbarcazione, pallone regolamentare).

F) Immersioni guidate senza supporto di unità navali:

- il titolare responsabile/rappresentante legale dovrà garantire che le attrezzature/apparecchiature per le immersioni messe a disposizione dal centro di immersione, circolo, associazione e ONLUS agli allievi ed ai subacquei già brevettati siano in perfetto stato di conservazione e funzionamento. Esse dovranno altresì, corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza con completa e diretta responsabilità del titolare/rappresentante legale in caso di inadempimento;
- lo svolgimento pratico delle immersioni in mare dovrà avvenire in condizioni meteomarine favorevoli ed adeguate al livello di preparazione dei partecipanti, secondo una valutazione di cui si renderà garante e responsabile il titolare/rappresentante legale dell'ente organizzatore, o il responsabile dell'attività da questi nominato, congiuntamente all'istruttore, se persona diversa, nel caso di attività didattica, ed alia guida ambientale nel corso di escursioni;
- durante lo svolgimento delle immersioni in mare, l'accompagnatore/guida/responsabile dell'immersione dovrà essere coadiuvato da altro personale nel numero e con le qualifiche previste dalla normativa delle citate Federazioni/Associazioni/Agenzie, purché in regola, con il centro di immersione, circolo, associazione e ONLUS, sotto ogni aspetto assicurativo, fiscale e previdenziale;
- per la pratica dell'attività di immersione di gruppo, è fatto obbligo che gli interessati dispongano di due erogatori distinti (o sistemi equivalenti in grado di garantire costantemente l'erogazione), di un giubbotto ad assetto idrostatico variabile e di strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole, nonché di frusta di collegamento al giubbotto ad assetto variabile;
- nelle immersioni diurne il responsabile dell'immersione ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri;
- i subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale sopradetto;

- nelle immersioni notturne il segnale è costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 (trecento) metri di distanza nonché con un segnale luminoso di colore bianco intermittente da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, etc.), allorché in superficie;

G) Immersioni guidate per il conseguimento di brevetti (scuola sub):

- nel caso di immersioni subacquee organizzate da centri di immersione, circoli, associazioni e ONLUS per le prove di conseguimento di brevetti, effettuazione scuola sub o guidate con accompagnatore, nell'ambito di attività di scuola sub, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute;
- per tali immersioni, il titolare responsabile/rappresentante legale dell'attività dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto di Trapani, prima dell'immersione, una comunicazione via P.E.C. di cui all'articolo 10 della presente Ordinanza riportante le seguenti indicazioni:
 - data, ora (di inizio e fine) e luogo dell'immersione;
 - numero dei partecipanti;
 - mezzo nautico utilizzato;
 - numero di reperibilità del responsabile delle immersioni o canale VHF-FM di lavoro;

H) Immersioni aventi finalità scientifica:

- l'esercizio di attività subacquea avente finalità scientifica dovrà soddisfare le norme di sicurezza di cui al presente provvedimento, a seconda delle modalità di effettuazione;
- a cura dell'Ente organizzatore dovranno essere comunicate, via mail o PEC, alla Capitaneria di Porto di Trapani, con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso, le seguenti informazioni:
 - denominazione e recapito dell'Ente organizzatore;
 - finalità delle attività che si intendono svolgere;
 - relazione tecnica sulle predette attività, con particolare riferimento al tipo di apparecchiature eventualmente impiegate;
 - copia dei documenti dei mezzi nautici d'appoggio eventualmente impiegati;
 - aree interessate dalle attività;
 - giorni ed orari delle attività;
 - numero dei partecipanti;
 - dichiarazione, a cura del rappresentante legale dell'Ente organizzatore o di persona alla quale è stata appositamente delegata la responsabilità dell'attività, che tutti i partecipanti sono in possesso delle previste abilitazioni/titoli e coperti da polizza assicurativa in corso di validità;
 - nominativo e recapito del Responsabile delle attività.
- la Capitaneria di Porto di Trapani potrà, in relazione alle attività di cui alla presente parte, richiedere integrazioni documentali ovvero emanare ulteriori provvedimenti finalizzati a salvaguardare la sicurezza della navigazione e delle attività di cui sopra.

I) Requisiti generali dell'accompagnatore Istruttore o Guida subacquea:

- l'istruttore o l'aiuto-istruttore per immersioni finalizzate al rilascio di brevetto "sub" o la guida subacquea deve essere munito di idoneo brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta;
- resta inteso il rispetto di quanto stabilito dal Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 46 del 10/08/2011 e della Legge regionale n. 8 del 03/05/2004, citate in premessa;
- ogni istruttore/aiuto-istruttore/accompagnatore non potrà guidare nelle immersioni didattiche in mare (acque libere) più di 05 (cinque) subacquei simultaneamente quando si operi con buona visibilità e non più di 02 (due) subacquei in ore notturne o con scarsa visibilità;
- nel caso di immersioni guidate non didattiche il limite è di 06 (sei) subacquei in ogni condizione;
- per le immersioni guidate devono essere rispettati i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei guidati;
- nel caso di erogazione del solo servizio di supporto tecnico/logistico di superficie, la conduzione dell'immersione è lasciata alla responsabilità dei subacquei;
- per le immersioni guidate devono essere rispettati i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei guidati.

Art. 6
(Norme generali di comportamento)

In generale, oltre a quanto specificatamente regolamentato a seguire nel presente provvedimento, chiunque intenda effettuare attività di snorkeling, è tenuto a:

- Informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di osservazione;
- Non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici;
- Non ancorare su fondali che ospitano praterie di posidonia oceanica o altre fanerogame marine né sul coralligeno;
- Non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale;
- In caso di rinvenimento di presunti ordigni esplosivi, non toccare l'oggetto mantenendosi a debita distanza dallo stesso; del rinvenimento dovrà essere immediatamente informata l'Autorità Marittima competente ovvero la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Trapani;
- Segnalare all'autorità marittima eventuali irregolarità e la presenza di rifiuti o materiali pericolosi, senza tentare di rimuoverli.

Art. 7
(Obbligo di segnalamento)

I praticanti l'attività di Diving e/o Snorkeling/seawatching (individuale e/o guidato), hanno l'obbligo di segnalarsi quando si trovino al di fuori dalle acque riservate alla balneazione, così come definite dall'Ordinanza di Sicurezza della Balneazione nel suo stato di vigenza.

La posizione in acqua deve essere segnalata:

- Durante le ore diurne, con apposito pallone di segnalazione (bandiera rossa con banda trasversale bianca, munito di idonea sagola). In caso di utilizzo di mezzo nautico di appoggio, la bandiera anzidetta deve essere issata sul mezzo nautico ed i praticanti le attività in essere dovranno operare entro un raggio di 50 mt. dalla verticale del mezzo nautico. Il praticante l'attività sopracitata che opererà al di fuori di tale distanza, dovrà disporre di un proprio autonomo segnalamento.
- Qualora l'attività venga esercitata in condizioni di scarsa visibilità o durante le ore notturne, dovranno essere posizionate, sul galleggiante o sull'unità utilizzata, n. 3 (tre) fanali visibili a giro d'orizzonte, con portata di almeno un miglio, posti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore a m 12), ovvero un fanale a luce intermittente gialla visibile su tutto l'orizzonte fino a due. Ogni praticante dovrà essere inoltre munito di una torcia personale.

Art. 8
(Norme di comportamento per i praticanti l'attività di snorkeling/seawatching)

L'attività di snorkeling/seawatching è libera. Può essere praticata all'interno delle acque riservate alla balneazione (300 mt dalle spiagge – 100 mt dalle scogliere/coste a picco), fuori dalle stesse e mediante l'utilizzo o meno di unità da diporto, salvo diverse prescrizioni impartite dagli Enti gestori di Aree Marine Protette o zone tutelate.

Qualora i praticanti lo snorkeling/seawatching siano accompagnati da un mezzo nautico e tale attività avvenga totalmente o in parte all'interno del limite delle acque riservate alla balneazione, come definite dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare nel suo stato di vigenza, l'unità dovrà essere ancorata/ormeggiata fuori dette zone.

Art. 9
(ABROGATO – Sentenza n. 3513/2024 TAR Sicilia)

Art. 10
(ABROGATO – Sentenza n. 3513/2024 TAR Sicilia)

Art. 11
(Unità da diporto utilizzati dai centri di immersione in appoggio all'attività di snorkeling guidato/seawatching)

I Centri d'immersione e di addestramento subacqueo che utilizzano unità da diporto come appoggio per praticanti lo snorkeling guidato/seawatching, oltre agli obblighi di carattere generale di cui ai precedenti articoli, devono provvedere a:

- a)** Tenere esposti e ben visibili al pubblico, sia nelle proprie sedi che nel posto ove stazionano le unità, i prezzi applicati e le relative condizioni generali, nonché un'apposita tabella informativa che riporti almeno le seguenti informazioni:
- la dicitura: "Circondario Marittimo di Trapani - Ordinanza n° ____/24" (riportando il numero della presente Ordinanza);
 - la denominazione identificativa, corrispondente a quella riportata sulle unità ai sensi del precedente art. 4, co. 5, lett. e);
 - la dicitura: "CENTRO DI IMMERSIONE - ADDESTRAMENTO SUBACQUEO – SNORKELING/SEAWATCHING GUIDATO";
 - la dicitura: "Per informazioni rivolgersi: (specificare indirizzo e/o recapiti telefonici e nominativi dei referenti)";
- b)** provvedere affinché l'unità utilizzata sia convenientemente armata ed equipaggiata per la navigazione da intraprendere, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente. Per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza di cui all'allegato V del D.M. 29 luglio 2008 n. 146, si applicano le disposizioni di cui all'art. 90 del medesimo Decreto, fermo restando quanto previsto dall'art. 60, comma 3, dello stesso Decreto ai fini della determinazione del numero massimo di presone trasportabili qualora si trasportino anche attrezzature subacquee;
- c)** rispettare le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro, per quanto riguarda l'imbarco del comandante, equipaggio, istruttori, guide subacquee, assistenti.

Le predette unità devono inoltre avere a bordo:

- un ulteriore mezzo di comunicazione idoneo (diverso dal VHF) che consenta di contattare i Centri di Soccorso della zona (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo di batteria di bordo);
- tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali Centri di Soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali, Guardie Mediche, Centri iperbarici);
- megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito o dei partecipanti all'attività subacquea.

I praticanti attività di snorkeling guidato/seawatching dovranno essere sempre accompagnati da almeno un mezzo nautico di appoggio fuori dalle acque riservate alla balneazione.

Per quanto riguarda le certificazioni di sicurezza di cui al D.M. 146/2008, le unità da diporto utilizzate per appoggio immersioni devono essere in possesso del Certificato di Sicurezza previsto dall'art. 50 del Decreto per le imbarcazioni in genere.

Per il comando e la condotta delle unità da diporto di cui al comma 1, è sempre obbligatoria la maggiore età e il possesso della patente nautica di categoria "A" o superiore, previste dal D.M. 146/2008, in relazione alla navigazione effettuata.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto 01/09/2021 e dell'art. 90, comma 2, del D.M. 29/07/2008, n. 146, a bordo dovrà essere sempre presente almeno una persona, in grado di fornire assistenza, abilitata al primo soccorso subacqueo, esperta nell'uso delle attrezzature in

dotazione, in grado di condurre il mezzo nautico e di effettuare le comunicazioni di emergenza anche con l'utilizzo dell'apparato VHF.

I Centri di immersione ed addestramento subacqueo aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, che intendano fornire nell'ambito di questo Circondario Marittimo servizi di immersioni subacquee a scopo turistico o sportivo, utilizzando come unità di appoggio unità da diporto stazionanti in questo Circondario Marittimo, devono uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della propria Ordinanza n.138/2023 in data 21/04/2023, concernenti l'utilizzo commerciale di unità da diporto. Inoltre, dovranno essere iscritte, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 171/2005 e ss.mm.ii. (Codice della nautica da diporto) e dal D.M. 01/09/2021, presso la competente Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo svolgimento dell'attività nonché essere in possesso di tutte le autorizzazioni, nulla osta, licenze previsti dalle norme vigenti.

L'unità dovrà in ogni caso essere munita di ogni altra autorizzazione, se prescritta dalle vigenti normative per operare in particolari zone a fruizione limitata.

Art. 12

(Attività di snorkeling/seawatching guidata effettuata da terra senza l'ausilio del mezzo nautico)

Durante l'attività di snorkeling guidato/seawatching, presso il luogo di partenza da terra, che dovrà essere sempre presidiato e dal quale i praticanti non potranno allontanarsi più di mt. 100 (cento), dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni minime di sicurezza:

- una bombola da almeno 10 litri ogni 6 (sei) praticanti lo snorkeling, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori;
- una cassetta di pronto soccorso (conforme alla tabella A allegata al Decreto del Ministero della Sanità 10/03/2022) e una maschera di insufflazione;
- un apparato VHF portatile oltre a un ulteriore mezzo di comunicazione che consenta di contattare l'Autorità Marittima competente e i Centri di Soccorso della zona;
- tabella riportante i numeri telefonici dei principali Centri di Soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali, Guardie Mediche, Centri iperbarici).

Art. 13

(Svolgimento improprio dell'attività di snorkeling guidato)

Si ha utilizzo dell'unità da diporto quale appoggio alle attività subacquee di snorkeling guidato (c.d. seawatching) in caso di:

- Presenza a bordo, per ogni persona imbarcata, dell'attrezzatura destinata all'attività di snorkeling (maschera, aeratore, pinne, etc);
- presenza a bordo delle dotazioni indicate nell'art. 90 del D.M. n. 146/2008, nonché mezzi di salvataggio individuali e collettivi e dotazioni di sicurezza indicate nell'allegato V del suddetto D.M.;
- un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
- una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al Decreto del Ministero della Sanità 10/03/2022, ed una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- presenza a bordo delle dotazioni ulteriori previste dalla presente Ordinanza;
- attività esercitata entro i limiti delle zone di mare preventivamente comunicate all'Autorità Marittima (Piano di immersione).

La mancanza anche di una sola delle condizioni sopra esposte (se non per cause

accertate di forza maggiore) nonché la presenza a bordo di passeggeri non esercitanti attività subacquea, può determinare la presunzione di utilizzo dell'unità impiegata dal Centro in attività commerciale di noleggio e/o trasporto passeggeri.

Con riferimento alla possibilità di trasportare a bordo persone che non effettuano attività di immersione in senso stretto, giusta nota prot. 19026 del 27/11/2012 citata in premessa, “...*si ritiene tale eventualità ammissibile purché avente carattere occasionale e fermo restando che l'attività di immersione subacquea deve risultare sempre l'attività principale e prevalente.*”.

Art. 14

(Disposizioni transitorie e finali)

La presente Ordinanza, che abroga e sostituisce la precedente Ordinanza n. 15/2018, entra in vigore con **decorrenza 06/05/2024** e sarà consultabile nella sezione Ordinanze e Avvisi del sito web istituzionali tramite il seguente indirizzo: www.trapani.guardiacostiera.it/trapani.

Restano in vigore le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 16/2004 del 9 marzo 2004 in materia di immersioni subacquee a scopi sportivi o ricreativi, che non risultino in contrasto con le disposizioni di cui alla presente Ordinanza e con la normativa del settore.

Gli operatori commerciali che hanno già provveduto a presentare, all'Autorità Marittima competente, la Comunicazione di Inizio Attività dovranno provvedere, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ad integrarla con la documentazione prevista dall'art. 3, ovvero a presentare una nuova comunicazione di inizio attività.

Per tutto quanto non specificamente disciplinato dalla presente Ordinanza si applicano le pertinenti disposizioni previste dal Codice della nautica da diporto, dal relativo Regolamento di attuazione e dalle altre norme speciali, per l'utilizzo commerciale delle unità da diporto in genere nonché quelle inerenti le attrezzature da utilizzare, brevetti ecc.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, di cui si dispone la pubblicazione mediante affissione all'Albo d'ufficio, nonché sul sito web istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it> nella Sezione Ordinanze.

I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto sia previsto come reato o sanzionato da norme speciali, ai sensi della normativa vigente.

Trapani, 31/05/2024

F.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Guglielmo CASSONE

ALLEGATO A

(ABROGATO)

ALLEGATO B

(ABROGATO)

ALLEGATO C

LE SUDETTE UNITA' DA DIPORTO SARANNO UTILIZZATE COME UNITA' APPOGGIO PER ATTIVITA' SUBACQUEE DAL PERSONALE DIPENDENTE:

- 1) COGNOME: _____ NOME: _____
nato a _____ il ____/____/____ e residente a _____
_____ nella Via/piazza/c.da _____ n° _____, Cod.
fiscale: _____, in qualità di: () comandante - () istruttore subacqueo - ()
guida subacquea in possesso:
- della patente nautica n. _____ rilasciata il ____/____/____ da _____, valida
fino al ____/____/____ di Cat. A<12 – A>12 – B – C – D – ovvero Titolo professionale del diporto
_____;
- Brevetto primo soccorso subacqueo n. _____ rilasciato il ____/____/____ da _____
_____ e valido fino al ____/____/____;
- Brevetto subacqueo n. _____ rilasciato il ____/____/____ da _____
_____ tipo _____ e
valido fino al ____/____/____;
- Iscrizione all'Albo regionale delle guide subacquee n. _____ del ____/____/____.
- 2) COGNOME: _____ NOME: _____
nato a _____ il ____/____/____ e residente a _____
_____ nella Via/piazza/c.da _____ n° _____, Cod.
fiscale: _____, in qualità di: () comandante - () istruttore subacqueo - ()
guida subacquea in possesso:
- della patente nautica n. _____ rilasciata il ____/____/____ da _____, valida
fino al ____/____/____ di Cat. A<12 – A>12 – B – C – D – ovvero Titolo professionale del diporto
_____;
- Brevetto primo soccorso subacqueo n. _____ rilasciato il ____/____/____ da _____
_____ e valido fino al ____/____/____;
- Brevetto subacqueo n. _____ rilasciato il ____/____/____ da _____
_____ tipo _____ e
valido fino al ____/____/____;
- Iscrizione all'Albo regionale delle guide subacquee n. _____ del ____/____/____.
- 3) COGNOME: _____ NOME: _____
nato a _____ il ____/____/____ e residente a _____
_____ nella Via/piazza/c.da _____ n° _____, Cod.
fiscale: _____, in qualità di: () comandante - () istruttore subacqueo - ()
guida subacquea in possesso:
- della patente nautica n. _____ rilasciata il ____/____/____ da _____, valida
fino al ____/____/____ di Cat. A<12 – A>12 – B – C – D – ovvero Titolo professionale del diporto
_____;
- Brevetto primo soccorso subacqueo n. _____ rilasciato il ____/____/____ da _____
_____ e valido fino al ____/____/____;
- Brevetto subacqueo n. _____ rilasciato il ____/____/____ da _____
_____ tipo _____ e
valido fino al ____/____/____;
- Iscrizione all'Albo regionale delle guide subacquee n. _____ del ____/____/____.
- 4) COGNOME: _____ NOME: _____
nato a _____ il ____/____/____ e residente a _____
_____ nella Via/piazza/c.da _____ n° _____, Cod.
fiscale: _____, in qualità di: () comandante - () istruttore subacqueo - ()
guida subacquea in possesso:
- della patente nautica n. _____ rilasciata il ____/____/____ da _____, valida

fino al __/__/____ di Cat. A<12 – A>12 – B – C – D – ovvero Titolo professionale del diporto
_____;

- Brevetto primo soccorso subacqueo n. _____ rilasciato il __/__/____ da _____
_____ e valido fino al __/__/____;

- Brevetto subacqueo n. _____ rilasciato il __/__/____ da _____
_____ tipo _____ e
valido fino al __/__/____;

- Iscrizione all'Albo regionale delle guide subacquee n. _____ del __/__/____.

5) COGNOME: _____ NOME: _____

nato a _____ il __/__/____ e residente a _____
_____ nella Via/piazza/c.da _____ n° ____, Cod.
fiscale: _____, in qualità di: () comandante - () istruttore subacqueo - ()

guida subacquea in possesso:

- della patente nautica n. _____ rilasciata il __/__/____ da _____, valida
fino al __/__/____ di Cat. A<12 – A>12 – B – C – D – ovvero Titolo professionale del diporto
_____;

- Brevetto primo soccorso subacqueo n. _____ rilasciato il __/__/____ da _____
_____ e valido fino al __/__/____;

- Brevetto subacqueo n. _____ rilasciato il __/__/____ da _____
_____ tipo _____ e
valido fino al __/__/____;

- Iscrizione all'Albo regionale delle guide subacquee n. _____ del __/__/____.

6) COGNOME: _____ NOME: _____

nato a _____ il __/__/____ e residente a _____
_____ nella Via/piazza/c.da _____ n° ____, Cod.
fiscale: _____, in qualità di: () comandante - () istruttore subacqueo - ()

guida subacquea in possesso:

- della patente nautica n. _____ rilasciata il __/__/____ da _____, valida
fino al __/__/____ di Cat. A<12 – A>12 – B – C – D – ovvero Titolo professionale del diporto
_____;

- Brevetto primo soccorso subacqueo n. _____ rilasciato il __/__/____ da _____
_____ e valido fino al __/__/____;

- Brevetto subacqueo n. _____ rilasciato il __/__/____ da _____
_____ tipo _____ e
valido fino al __/__/____;

- Iscrizione all'Albo regionale delle guide subacquee n. _____ del __/__/____.

_____, lì _____

IL DICHIARANTE

(ABROGATO)

(ABROGATO – Sentenza n. 3513/2024 TAR Sicilia)

ALLEGATO E

TARGHETTA IDENTIFICATIVA PER UNITÀ DA DIPORTO ADIBITA AD APPOGGIO ALLE
IMMERSIONI SUBACQUEE

(DENOMINAZIONE IDENTIFICATIVA CENTRO
IMMERSIONI)

001 SUB

PERSONE TRASPORTABILI - NR. MAX:
(COMPRESO L'EQUIPAGGIO)

XX

CIRCONDARIO MARITTIMO DI TRAPANI